

La misura, prevista dal governo nel corso della pandemia, riguarda anche gli intangibles

Rivalutazione beni d'impresa, il marchio aiuta l'azienda

Pagine a cura

DI ANTONIO RANALLI

La rivalutazione dei marchi e dei beni immateriali è una delle disposizioni di carattere emergenziale introdotte nel 2020 che ha suscitato maggior interesse tra le imprese. L'art. 110 del «Decreto Agosto» (dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha offerto un'opportunità particolarmente vantaggiosa per le imprese, consentendo di rivalutare a bilancio i beni dell'azienda (materiali e immateriali) nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31.12.2019, con importanti vantaggi non solo in termini di patrimonializzazione ma anche sotto il profilo fiscale.

Per questo gli studi legali negli ultimi tempi hanno

ricevuto numerose richieste di consulenza in materia. «Storicamente, il marchio è portatore del messaggio che un'azienda vuole comunicare al pubblico: un messaggio costituito dai valori e dagli obiettivi che caratterizzano un brand sul mercato», spiega **Mattia Dalla Costa**, head of IP di **Cba**. «Il marchio è ciò che differenzia l'azienda e i suoi prodotti da qualsiasi altro concorrente agli occhi del cliente e del mercato. In molti settori, in primis quelli del lusso, dell'automotive e della moda, è un fattore discriminante nella scelta del consumatore. Proprio alla luce di queste considerazioni, il marchio è uno degli asset principali dell'azienda che ha una valutazione economica che può essere determinante nel bilancio e che quindi deve essere iscritta secondo valori attuali e di mercato».

«Possono essere oggetto di rivalutazione: i beni immateriali

(marchi, brevetti, design ecc.) ma anche terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, partecipazioni in società controllate o collegate iscritte

tra le immobilizzazioni finanziarie», spiega **Daniele Terranova** dello **Studio Legale Associato Martinez & Novebaci**. «Il comma 83 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 allarga inoltre il perimetro della rivalutazione a tali condizioni anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal

bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. In termini di benefici, si osserva che rivalutare contabilmente i propri asset, consente alle aziende, di aumentare la patrimonializzazione, dunque il proprio valore ma anche l'affidabilità creditizia e, soprattutto, sul piano fiscale, la rivalutazione dei beni dell'impresa consente di incrementare il valore degli ammortamenti e, di conseguenza, abbattere il carico fiscale».

Come spiega **Alessandro Poli**, partner di **Andersen** in Italy «la disciplina varata lo scorso agosto ripropone i cardini della legge 342/2000, in

particolare nei limiti del valore attribuibile ai beni e nelle modalità operative, ma offre importanti facilitazioni come la rivalutazione separata per singolo bene e l'applicazione di imposte sostitutive estremamente convenienti. Ulteriore slancio potrebbe derivare dalla conferma della possibilità di rivalutare anche gli asset immateriali completamente spesi a conto economico, che l'Erario pacificamente considera ai fini della emersione di plusvalenze tassabili. La normativa punta, innanzitutto, a favorire la patri-

monializzazione dell'impresa: sul piano civilistico-contabile, il vantaggio immediato della

rivalutazione (in questo caso gratuita) è quello di rafforzamento patrimoniale con effetto in sede di copertura delle perdite di esercizio ed altresì di miglioramento dell'indice di adeguatezza della patrimonializzazione, con evidenti benefici nell'accesso al credito».

I soggetti interessati alla rivalutazione sono tutte le società di capitali, le cooperative e le società di mutua assicurazione residenti in Italia, ma anche enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per ogget-

to esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate (anche se in contabilità semplificata); società ed enti residenti in Italia; società, enti e persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni. «Dal punto di vista oggettivo», spiega **Fabio Boscardi**, partner di **Tonucci & Partners**, «limitando questa breve disamina agli asset IP, i beni ammessi alla rivalutazione sono i brevetti, modelli di utilità, disegni industriale, marchi (anche di fatto), know-how, iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali».

«Il rafforzamento del bilancio è l'effetto più immediato e diretto della rivalutazione», spiega **Michele Aprile**, equity partner di **Gatti Pavesi Bianchi Ludovici**; «l'incremento dell'attivo e, corrispondentemente, del patrimonio netto che ne deriva irrobustisce i principali indici di solidità e indebitamento e, quindi, migliora i principali covnants spesso oggetto di monitoraggio nell'ambito dei contratti di finanziamento, sterilizzando, almeno parzialmente, gli effetti patrimoniali dei risultati negativi conseguiti negli ultimi esercizi per effetto della crisi

economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19. La possibilità di operare la rivalutazione anche ai fini

fiscali introduce una variabile di ottimizzazione del carico impositivo: a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva del 3% sull'importo della rivalutazione, le maggiori quote di ammortamento sono deducibili - ai fini Ires e Irap - già dal 2021, con un beneficio pari al cumulo del-

le relative aliquote (tipicamente 24% + 3,9%). Questo vantaggio, parzialmente limitato dall'obbligo di registrare una riserva in sospensione di imposta affrancabile ad esito del pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%, è ancora più consistente laddove si consideri l'attuale costo del denaro, la possibilità di rateizzare (sebbene in sole tre rate) e la possibilità di adempiere ai pagamenti mediante compensazione (in coerenza con il dlgs. 241/1997)».

La legge consente di effettuare la rivalutazione del marchio solo ai fini civilistici, e quindi senza il pagamento delle imposte, e in questo caso il valore del marchio rivalutato non avrà nessun effetto fiscale, sia in termini di ammortamento sia in termini di calcolo della plusvalenza da cessione, e di effettuare la rivalutazione del marchio anche ai fini fiscali, e quindi con il pagamento delle imposte i maggiori valori assumono anche valenza fiscale. «Se viene scelta la strada della rivalutazione del marchio con il pagamento delle imposte, occorre versare un'imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore «storico» del marchio», precisa **Antonio Bana**, componente del Comitato esecutivo del gruppo italiano dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale (Aippi). «L'imposta sostitutiva

è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza giugno 2021, giugno 2022 e giugno 2023. Nel caso in cui la rivalutazione del marchio venga effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d'impo-

sta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società, ma è possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10%. Sarà di assoluta necessità predisporre e conservare apposita perizia di valutazione del marchio».

Con la chiusura dei bilanci 2020, per le sole società che applicano i principi contabili nazionali, gli amministratori sono chiamati a valutare attentamente la possibilità di rivalutare i marchi. «Per i soggetti oic-adopter, infatti, il costo sostenuto per un marchio può essere capitalizzato nel limite del valore recuperabile tramite il suo uso e non è ammessa la rivalutazione se non nei soli casi in cui la legge lo preveda o lo consenta», prosegue **Alessandro Catapano Minotti**, socio di **Fantozzi e Associati Studio Legale Tributario**. «La ormai nota disposizione di rivalutazio-

ne del 2020 consente di rilevare distintamente per ciascun bene il «valore corrente» a fronte dell'iscrizione in contropartita del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto e di ottenerne facoltativamente anche il riconoscimento fiscale tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%. L'agevolazione appare quanto mai interessante per tutti i beni immateriali, nell'ipotesi in cui non siano mai stati iscritti nell'attivo di bilancio, alla luce dell'ultima risposta ad interpello sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate (Dre Lombardia n. 904-2406/2020) che, contrariamente ad un precedente orientamento (risposta ad interpello n. 954-394/2004), ha avallato la possibilità di rivalutare i beni immateriali ove «risult[ino] debitamente registrat[i] e giuridicamente tutelat[i]».

Nell'ambito degli asset dell'impresa possiamo distinguere i macchinari, i fabbricati e i beni immateriali. «I primi rientrano di una naturale riduzione di valore di mercato data

dall'obsolescenza, mentre i secondi potrebbero essere già stati rivalutati in passato, per cui potrebbe non essere consentito un ulteriore incremento di valore, dato anche il difficile momento di congiuntura economica», spiega **Fabio Ciani**, founding partner di **Sta, studio legale tributario internazionale**. «Gli asset immateriali, invece,

potrebbero avere un valore intrinseco non espresso in bilancio. Recentemente l'Oic (documento interpretativo n. 7) ha dato il via libera alle rivalutazioni di beni immateriali anche se mai iscritti nello stato patrimoniale, al pari di quelli completamente ammortizzati. La precisazione è quanto mai opportuna, dato il contrasto che si è manifestato in seno all'agenzia delle Entrate: di recente la Dre Veneto (interpello 907-1726/2020) ha escluso la possibilità di fruire della rivalutazione di un marchio registrato che non ha mai subito un processo di ammortamento, in quanto sempre speso a conto economico; diversamente, la Dre Lombardia ha dato il via libera per l'effettuazione della rivalutazione del know how (che non può, per evidenti motivi di riservatezza, neppure essere registrato). Nella versione definitiva del documento emanato dall'Oic, pubblicata a fine marzo, è stato chiaramente affermato che «possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico».

Restano dunque i dubbi sulla possibilità che gli *intangibles* non iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale possano essere oggetto della rivalutazione. «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi e know how potrebbero non essere mai stati iscritti nell'attivo del bilancio e, seppur giuridicamente esistenti e tutelati, rimanere esclusi dal-

la possibilità di accedere alla rivalutazione», spiega **Flavio Notari**, of counsel del Tech Team di **Orrick**. «Il combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge 342/2020 cit. (cui la presente legge di rivalutazione rimanda per l'individuazione dei

beni) non sembra escludere tali fattispecie purché l'esistenza dell'intangibile nel patrimonio

dell'azienda sia desumibile dal bilancio e purché il bene oggetto della rivalutazione sia comunque iscrivibile nell'attivo di bilancio, secondo le regole dettate dai principi contabili nazionali. Secondo Assonime, l'ipotesi della mancata iscrizione del bene immateriale nello stato patrimoniale è sostanzialmente analoga a quella del venir meno di tale iscrizione a seguito del completamento del processo di ammortamento».

Per **Roberto Pellizzari**, partner di **Lea studio legale**, «se la dottrina in queste circostanze è pressoché concorde nel ritenere ammissibile la rivalutazione, l'amministrazione finanziaria è sempre stata ondivaga nel proprio orientamento. Due recentissime risposte ad interpelli ne sono la prova: nella prima (il n. 904/2406/2020), in materia di Know How, la Dre Lombardia ha ritenuto rivalutabili anche i beni immateriali non iscritti in bilancio; la Dre del Veneto ne ha invece negato la rivalutabilità in ragione della mancata iscrizione in S.P. Anche a causa di ciò, molti soggetti deputati al controllo contabile della società ne hanno osteggiato la rivalutazione, sollevando, tra l'altro, dubbi sulla sua ammissibilità civilistica. Un punto di svolta potrebbe essere stato segnato dall'Oic attraverso la pubblicazione del proprio documento interpretativo n. 7 in cui è stata ammessa la rivalutazione di quei beni immateriali (ancora tutelati giuridicamente), per cui i relativi costi, seppur capitalizzabili nello S.P., sono stati imputati interamente a conto economico».

Un problema che, secondo **Fabrizio Capponi**, partner di **Dentons**, «origina dal fatto che, sebbene il dato letterale della norma parli di beni «risultanti» dal bilancio. Il decreto applicativo (dm 162/01) afferma che «per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità». Sul punto, la stessa Agenzia delle Entrate è approdata a soluzio-

ni tra loro contrastanti. Come chiarito da Assonime (Circ. 6/21), il requisito della iscri-

zione, volto ad escludere abusi nella applicazione della norma, ha reso di fatto inapplicabile la rivalutazione stessa ai beni autoprodotto, per ratio legis invece eleggibili ai benefici in discussione. Non resta che auspicare un intervento normativo, prima ancora che di prassi, che estenda la rivalutazione ai marchi di fatto, eventualmente a fronte di un inasprimento dell'imposta sostitutiva stessa».

Anche per **Gianluca Disabato**, associate di **Pavia e Ansaldo**, «se da un lato è ormai pacifica la possibilità di rivalutare i marchi registrati, oggetto di acquisto o di produzione interna, dall'altro permane qualche perplessità in merito ai c.d. «marchi di fatto», ovvero quei segni distintivi che, seppur utilizzati dalle imprese per le proprie attività di commercializzazione e comunicazione, non sono stati registrati.

Si ritiene che tale tipologia di marchio, quale bene comunque tutelato giuridicamente dall'art. 2571 c.c., possa essere oggetto di rivalutazione ma, sul tema, si auspica una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, come evidenziato anche nella circolare n. 6/2021 di Assonime».

Secondo **Mauro Eccetto**, amministratore delegato dello **Studio Torta**, «il tema della rivalutazione dei beni immateriali a bilancio è una attività che molti clienti possono avere svolto in autonomia senza il supporto esterno. Dal nostro osservatorio emerge comunque che le società più organizzate e strutturate, generalmente medio grandi, non si sono lasciate sfuggire l'occasione mentre altre non hanno approfittato di quella che riteniamo sia una buona opportunità per ridurre

l'imponibile del valore di ammortamento del marchio rivalutato per un periodo di 18 anni a fronte di una di imposta sostitutiva spalmata su tre anni molto conveniente. C'è comunque ancora tempo, specie per quelle società che chiuderanno il bilancio a giugno».

Dal punto di vista del rafforzamento del bilancio, è evidente come attraverso la rivalutazione dei marchi risultati possibile incrementare il patrimonio netto delle società, assorbendo di conseguenza, in tutto o in parte, le perdite straordinarie sofferte nel corso della crisi legata

all'emergenza pandemica tuttora in corso. «I marchi rappresentano una categoria di asset che si presta perfettamente allo scopo, in quanto le società che ne sono titolari», conclude **Sebastiano Sciliberto**, Partner Co-Head del Dipartimento Tax di **Eversheds Sutherland**, «il più delle volte li hanno creati e sviluppati internamente, di tale che i relativi valori contabili sono sovente prossimi allo zero, lasciando così maggiori margini, rispetto ad altre categorie di asset, per l'iscrizione dei plusvalori latenti e della relativa Riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. Inoltre, molto opportunamente il recente Documento Interpretativo n. 7 dell'Oic (lo standard setter dei principi contabili nazionali) ha confermato la possibilità di rivalutare i beni immateriali (inclusi i marchi), anche da parte di quelle società che, pur detenendone la titolarità giuridica, non li hanno iscritti tra gli asset del bilancio, essendosi limitate ad imputare nel conto economico i costi via via sostenuti nel corso del tempo; una

diversa interpretazione avrebbe invece precluso a molte società la possibilità di accedere alla rivalutazione».

In più occasioni, il legislatore è intervenuto emanando leggi speciali volte a concedere alle imprese la possibilità di adeguamento dei valori di «libro» a quelli correnti, favorendone, al contempo, il rafforzamento patrimoniale. «Tradizionalmente il marchio era considerato un elemento dell'avviamento dell'impresa», spiega **Edoardo Tamagnone**, partner di **Tamagnone Di Marco Studio Legale** di Torino, «Oggi invece la registrazione di un marchio determina un asset aziendale da inserire in bilancio, più precisamente nel libro dei cespiti ammortizzabili. Pertanto la nuova normativa permette all'imprenditore di rivalutare il marchio anche ai fini

fiscali in modo che i maggiori valori assumono anche valenza fiscale. In questo caso occorre versare un'imposta sostitutiva pari al 3% della differenza tra il valore rivalutato e il valore «storico» del marchio. L'imposta sostitutiva è versata in un

massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza giugno 2021, giugno 2022 e giugno 2023. Da questa operazione l'impresa otterrà un enorme vantaggio fiscale derivante dal maggior ammortamento post rivalutazione del marchio. Infatti la diretta conseguenza è generare maggiori costi in contabilità, facendo diminuire quindi il reddito imponibile e di conseguenza le imposte. Tuttavia l'impresa conseguirà anche il vantaggio di una maggiore patrimonializzazione, con un netto miglioramento degli indicatori di bilancio in cui vi sia la componente del patrimonio netto».

Come spiega **Francesca Masotti**, name partner e Head of Tax dello **studio Masotti Cassella** il provvedimento «ha effetti positivi sui bilanci delle imprese: la riserva che si crea a

fronte della rivalutazione rafforza il patrimonio netto riducendo il rapporto tra debiti ed equity, che è uno degli indici di valutazione del rating bancario. Ma è la previsione della valenza fiscale della rivalutazione a renderla ancor più vantaggiosa in virtù

dell'importo irrisorio dell'imposta sostitutiva (3%): una rivalutazione di 1 milione di € «costa» 30 mila euro ma garantisce un risparmio fiscale di 280 mila euro. La disposizione emergenziale consente dunque risparmi fiscali enormi, che possono avvantaggiare peraltro quelle realtà che meno hanno subito l'effetto Covid (e che prevedono di pagare imposte nei prossimi anni). A fronte di ciò nelle ultime settimane le Agenzie territoriali hanno dato indicazioni difformi a istanze simili sul tema della rivalutazione dei marchi non iscritti nello stato patrimoniale. Il legislatore sembra essersi accorto dei pericoli di gettito derivanti dalla valenza fiscale della rivalutazione e si attendono correttivi che potrebbero arrivare a bilanci 2020 già chiusi e approvati».

—© Riproduzione riservata—

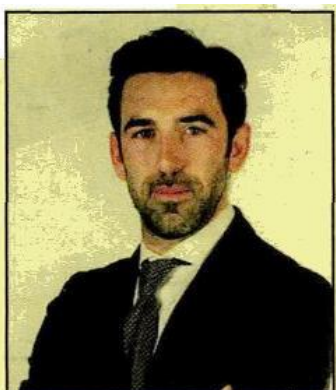
Supplemento a cura
di **ROBERTO MILIACCA**
rmiliacca@italiaoggi.it
e **GIANNI MACHEDA**
gmacheda@italiaoggi.it



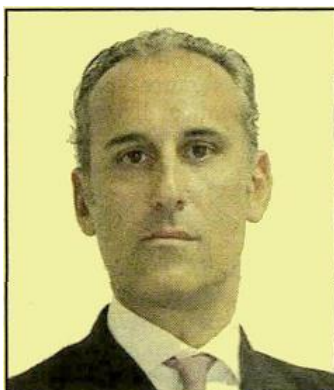
Mattia Dalla Costa



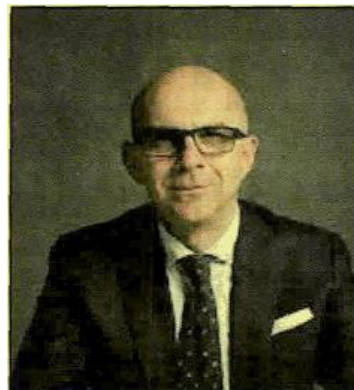
Daniele Terranova



Alessandro Poli



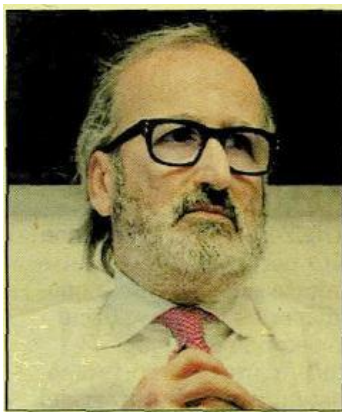
Alessandro Catapano Minotti



Mauro Eccetto



Fabio Boscarol



Fabio Ciani



Gianluca Disabato



Michele Aprile



Flavio Notari



Francesca Masotti



Antonio Bana



Fabrizio Capponi

Favorita la patrimonializzazione delle società